

## Sommario

---

### **AFFARI & COMMERCIO CON: ISRAELE**

GOVERNO..... III  
SISTEMA ECONOMICO ..... III  
NORMATIVA DEGLI INVESTIMENTI..... IV  
NORMATIVA SOCIETARIA ..... V  
SISTEMA FISCALE..... VIII

SISTEMA DOGANALE..... IX  
Le zone franche ..... IX  
NORMATIVA DEL LAVORO ..... X  
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE .. X  
SISTEMA BANCARIO ..... XI  
INDIRIZZI UTILI ..... XI

# Affari & commercio con: Israele

di **Alex Gilardini** (\*) e **Ugo Sebastiani** (\*\*)  
*Studio Legale Gilardini, Torino*

## Governo

Israele è una democrazia parlamentare a suffragio universale. Non è previsto il *referendum*. Il voto spetta a tutti i cittadini israeliani che abbiano compiuto il 18° anno di età. Il potere legislativo spetta alla *Knesset* (Assemblea Nazionale), composta da 120 deputati eletti ogni 4 anni con sistema proporzionale, nelle liste dei partiti (non è previsto alle elezioni legislative il voto di preferenza). Il territorio costituisce un unico collegio elettorale ed è prevista una soglia di sbarramento (dal 1996 fissata al 2%).

**Il potere esecutivo** spetta al Governo, con a capo il Primo Ministro, che è soggetto alla fiducia del Parlamento (dal 1996 al 2003 è stato scelto con elezione popolare diretta) ed è di norma il *leader* del partito con più seggi. Il Presidente dello Stato ha funzioni rappresentative e di garanzia.

Israele non ha una Costituzione scritta, sebbene il punto B della Risoluzione 181 dell'Assemblea dell'Onu, che aveva sancito la divisione del Mandato Britannico in uno Stato ebraico e in uno arabo, lo richiedesse. Hanno funzione di norme materialmente costituzionali la Dichiarazione d'Indipendenza del 1948 (sebbene non costituisca in senso tecnico una legge) e le leggi base della *Knesset*. Nel 2003, a partire da queste, la *Knesset* ha iniziato a **redigere una Costituzione**, che è comunque respinta per ragioni di principio dai partiti religiosi non sionisti.

**Il sistema legale** di Israele combina la *civil law* dell'Europa continentale, la *common law* inglese e le leggi religiose dell'ebraismo. Si fonda sul principio del precedente (*stare decisis*) e del processo accusatorio e impiega (anziché giurie) giudici professionali e indipendenti, nominati da un comitato composto da giudici della Corte Suprema, avvocati e parlamentari.

**Il sistema giudiziario** è articolato in 3 livelli di giudizio: la maggior parte delle città ospita un tribunale, mentre in 5 dei 6 distretti sono istituiti tribunali distrettuali (sia d'appello sia di prima istanza) e a Gerusalemme siede la Corte Suprema (sia di ultimo appello sia di Cassazione e di fatto costituzionale).

Lo Stato di Israele è, infine, suddiviso amministrativamente in 6 grandi distretti: Gerusalemme, Nord, Haifa, Centro, Tel Aviv, e Sud, 14 consigli distrettuali minori, 27 municipalità ebraiche e 2 arabe, 71 consigli comunali ebraici e 44 arabi, e 47 consigli comunali regionali.

Lo Stato d'Israele è riconosciuto dalla grande maggioranza degli Stati del mondo, in coerenza con la risoluzione 181 delle Nazioni Unite.

Tuttavia, a causa della questione palestinese, Israele è in uno Stato di **costante tensione** con una grande maggioranza di Stati arabi. Israele, come Stato, **non viene riconosciuto** da nessuno dei paesi arabi e/o islamici, ad esclusione della Turchia, Giordania, Egitto e Mauritania con i quali intrattiene normali **relazioni diplomatiche**. Alcuni paesi arabi intrattengono relazioni diplomatiche a basso livello o informali.

## Sistema economico

Si premette che la moneta ufficiale dello Stato di Israele è il Nuovo Shekel (Nis) diviso in 100 Agorot. Il tasso di cambio al 31 luglio 2008 è il seguente: 1 \$ = 3,46 Shekel, 1 Shekel = 0,20 \$, 1 = 5,41 Shekel, 1 Shekel = 0,18 .

I dati congiunturali riflettono un ritmo di crescita sostenuto ed una elevata dinamicità del sistema economico israeliano che vanta **indici positivi** nella maggior parte degli indicatori economici presi in considerazione. La rapida crescita dell'economia israeliana (che continua, ormai, ininterrottamente da più di 2 anni), è innanzitutto frutto del mantenimento

### Note:

(\*) Avvocato, Ordine degli Avvocati di Torino e di Varsavia; Dottore di Ricerca in Diritto Comparato, Università degli Studi di Torino; LL.M. in American Law, Boston University School of Law; [www.studiolegalegilardini.eu](http://www.studiolegalegilardini.eu).

(\*\*) Avvocato, Ordine degli Avvocati di Torino; M.A. in International Affairs, University of Central Oklahoma; LL.M. in Comparative and European Law, Maastricht University School of Law; Master in Giustizia Penale Europea, Università di Torino.

di una corretta politica fiscale e monetaria che ha consentito non solo di gestire in modo adeguato il breve periodo di sbilanciamento economico verificatosi a seguito del conflitto con Hezbollah, ma anche di determinare un *surplus* nei conti correnti tanto alla fine del 2006 che nei primi mesi del 2007.

A sostenere l'economia sono stati, poi, la crescita della Borsa valori di Tel-Aviv, il significativo incremento degli investimenti esteri ed il forte attivo della bilancia commerciale. Mentre i principali indici sul mercato azionario del paese sono cresciuti, infatti, di oltre il 20%, il periodo gennaio-giugno 2007 ha fatto registrare, in Israele, un notevole flusso di investimenti esteri diretti e di portafoglio, (azioni ed obbligazioni), per un totale di oltre 5,7 miliardi di dollari.

Proprio il surplus nei conti correnti, accompagnato dal mantenimento della **stabilità monetaria** e da un forte flusso di investimenti esteri, hanno permesso alla Banca centrale israeliana di applicare una politica di **riduzione del tasso ufficiale di sconto** che è stato gradualmente ma sistematicamente ridotto fino all'attuale livello del 3,5%. Secondo i dati pubblicati dalla Banca centrale il Pil del paese è cresciuto del 6,3%, in misura, quindi, superiore alle previsioni pubblicate per l'intero 2007. I dati consuntivi del primo semestre 2007 hanno evidenziato, poi, un aumento del 10% dei consumi privati, trainati soprattutto da una sostenuta crescita negli acquisti di autovetture ed elettrodomestici.

Le politiche di contenimento della spesa pubblica attuate dal Governo hanno visibilmente contribuito alla riduzione del valore del debito pubblico che ha toccato nel 2006 la soglia dell'86% sul Pil. Per il 2007 si è verificata una diminuzione ulteriore del debito che dovrebbe raggiungere l'84% sul Pil, mentre il *deficit* di bilancio pubblico si è attestato sull'1,5%.

Nel primo quadrimestre 2007 il tasso di **disoccupazione** è sceso a 7,7%. L'andamento positivo nel mercato del lavoro dovrebbe caratterizzare anche il 2008, nel corso del quale si prevede una ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione che dovrebbe raggiungere il 7,4%. Si tratta di passi significativi verso il conseguimento dell'obiettivo governativo di portare il tasso di disoccupazione su valori prossimi al 5%, entro il 2012.

Più in particolare, il salario mensile lordo si è attestato, nel primo quadrimestre 2007, sui 7,759 Nis con un aumento del 1,9% rispetto all'equivalente periodo 2006.

Nel 2006, Israele ha importato merci, (diamanti esclusi), per 38,7 miliardi di dollari con un incremento del 9,3% rispetto al 2005, ed ha esportato beni per 30,6 miliardi di dollari, in aumento del 14,4% rispetto all'anno precedente. Il deficit commerciale, nel 2006, è stato pari a 8,1 miliardi di dollari.

I dati attualmente disponibili per il primo semestre 2007 evidenziano un valore totale delle importazioni (diamanti esclusi) pari a 21,2 miliardi di dollari e delle esportazioni pari a 16,9 miliardi di dollari, entrambe in crescita rispetto all'equivalente periodo 2006.

I principali paesi *partner* d'Israele nel primo semestre 2007 sono stati: Usa, Germania, Cina, Italia, Olanda, Svizzera, Giappone, Gran Bretagna, Turchia, Francia (import); Usa, Germania, Olanda, Gran Bretagna, Francia, Italia, Turchia, Spagna, Belgio, Cina (export).

**La crescita degli investimenti diretti esteri** in Israele, negli ultimi anni, è stata determinata da molteplici fattori tra i quali: le privatizzazioni, la crescente apertura all'esterno del mercato israeliano ed il *boom* della *new economy* e dell'*hi-tech*.

Ad oggi, quasi tutte le maggiori imprese statunitensi nel campo delle alte tecnologie hanno compiuto **investimenti diretti** in Israele ed alcune delle maggiori compagnie americane, Cisco, Microsoft, Ibm, Motorola, Intel, Ge, Hp, hanno addirittura costituito in Israele **centri di ricerca e sviluppo**. L'acquisizione di nuove imprese israeliane ha rappresentato, infatti, nel tempo, per i colossi Usa dell'*hi-tech* una conveniente alternativa allo sviluppo di costosi programmi autonomi di ricerca e sviluppo in patria. Di contro, per l'industria israeliana legata all'*hi-tech* il **flusso di capitali** e l'**apporto organizzativo manageriale degli americani** continua a rappresentare un contributo essenziale.

## Normativa degli investimenti

Israele **promuove**, in linea di principio, **gli investimenti esteri**. Esistono, infatti, a tale riguardo, una serie di provvedimenti legislativi che prevedono **sovvenzioni** statali, **agevolazioni** ed **esenzioni** fiscali per società straniere che vogliono effettuare investimenti produttivi nel paese. Ad esempio, ad un'impresa riconosciuta come posseduta almeno per 90% da stranieri, viene applicata un'aliquota Irpegg soltanto del 10% ed un'imposta del 15% sui dividendi distribuiti. Un'impresa riconosciuta che sia collocata in zona «A» (zona di priorità nazionale) può godere di piena esenzione fiscale per un periodo di 10 anni.

**Non esistono restrizioni** alla totale proprietà di imprese locali o sotto forma di *joint ventures* da parte di residenti esteri. Gli stessi sono liberi di investire in proprietà immobiliari situate in Israele ed in titoli locali. Non vi sono limitazioni relative al **rimpatrio dei profitti ricavati**. Non risulta necessaria la partecipazione di residenti o di cittadini israeliani in imprese i cui titolari siano residenti all'estero.

Tra le motivazioni che potrebbero ispirare l'azione di un investitore estero ad operare sul mercato israeliano, vanno

sicuramente menzionate: le moderne infrastrutture a disposizione dello sviluppo tecnologico, e la disponibilità di fondi governativi a favore delle società che operano nel settore dell'alta tecnologia. La presenza diffusa di incubatori tecnologici rende, inoltre, il mercato israeliano **un terreno favorevole e stimolante per l'operatore straniero**. Israele rappresenta inoltre in prospettiva un avamposto strategico per i mercati regionali.

Gli **incentivi agli investimenti** sono regolati dalla legge per il sostegno degli investimenti di capitale (Ecil) del 1959. Oltre a tale legge vanno ricordate anche la normativa per il sostegno dell'industria (1969) e la legge per il sostegno alla ricerca ed allo sviluppo industriale (1984).

In sintesi, la legge si propone i seguenti obiettivi:

- **sviluppare** la capacità produttiva dell'economia israeliana;
- **riequilibrare** la bilancia dei pagamenti;
- **favorire** lo sviluppo regionale, anche attraverso la creazione di nuova occupazione e l'assorbimento dell'immigrazione.

Gli **incentivi governativi** possono essere raggruppati in 3 categorie:

- incentivi all'investimento;
- incentivi alla ricerca in campo industriale;
- incentivi connessi alle esportazioni.

Gli investimenti vengono incentivati attraverso una serie di misure che possono venire raggruppate nella seguente tipologia:

- sovvenzioni al settore ricerca e sviluppo;
- sovvenzioni statali al finanziamento dei prestiti;
- riduzione dei costi di affitto e acquisto delle infrastrutture nelle aree di sviluppo;
- esenzioni e riduzioni fiscali.

Le agevolazioni concesse dal Governo (sovvenzioni, sgravi e garanzie per prestiti) riguardano in particolar modo le imprese a cui venga attribuito lo *status* di impresa riconosciuta dal Centro di Investimento governativo, figura prevista già dalla legge per il sostegno degli investimenti di capitali (1959). Lo *status* di impresa riconosciuta è concesso dal Centro per l'Investimento del Ministero dell'Industria e del Commercio a progetti che procurino **benefici economici all'economia del paese**.

Per ottenere questo *status*, il progetto deve soddisfare alcuni criteri compatibili con gli obiettivi macroeconomici dello Stato, fra cui: **assicurare** un potenziale aumento delle esportazioni, **garantire** un incremento occupazionale delle zone depresse, **prevedere** investimenti nei settori tecnologico, industriale e turistico.

Questo *status* è garantito, sia alle imprese costituite in Israele, sia a quelle estere registrate all'interno del paese.

La classificazione delle imprese riconosciute è la seguente:

- progetti industriali (cui vengono concesse esenzioni fiscali e varie forme di sovvenzioni);
- leasing di attrezzature e impianti (sovvenzioni);
- progetti collegati al settore turistico (esenzioni e sovvenzioni).

I certificati di riconoscimento consentono al progetto di usufruire di un **sostanziale supporto** da parte statale. I vantaggi connessi alla concessione di questo particolare tipo di *status* possono essere di natura fiscale (esenzioni), ma prevedono anche **contributi** a fondo perduto, **sovvenzioni** statali sotto forma di prestiti, una **riduzione dell'imposta** sulle società (con un'aliquota variabile dal 10 al 25% a seconda del grado di controllo estero), una **ritenuta alla fonte** in Israele ridotta al 15% sui dividendi distribuiti alla controllante estera.

Vi è inoltre la possibilità di usufruire di un ammortamento in forma abbreviata per i macchinari e gli impianti necessari alla realizzazione di particolari progetti. In ogni caso, l'impresa beneficia di tale *status* solo dopo aver versato un capitale pari ad almeno il 30% dell'investimento totale richiesto dall'impresa.

L'entità delle agevolazioni varia, inoltre, a seconda dell'ubicazione dell'impresa. Il territorio israeliano è stato infatti, suddiviso in 3 fasce: le imprese approvate con sede nell'**area «A»** godono di un'esenzione fiscale di 2 anni. Per area di priorità nazionale «A» si intendono l'estrema periferia settentrionale del paese e la regione del Negev. L'**area «B»** è situata tra Gerusalemme e Kyriat Gat ed anche parte della Galilea (nord del paese). L'**area «C»** comprende l'area costiera compresa tra Acco nel nord del paese, fino ad Ashkolon nel sud del paese.

Le società estere (non costituite in Israele), che svolgono la loro attività in Israele sono soggette alle imposte sul reddito prodotto o altrimenti conseguito in Israele. Le spese sostenute da queste società al fine di produrre reddito in Israele sono considerate **spese fiscalmente deducibili**, anche se sono state sostenute all'estero. **Il rimpatrio dei profitti** della società estera, al netto delle imposte, **non è soggetto a ritenute alla fonte**. Il rimpatrio dei dividendi è possibile salva ritenuta alla fonte (15- 25%).

## Normativa societaria

Le società che si conformano al diritto societario israeliano e le società straniere insediate in Israele devono procedere alla propria **registrazione** presso il registro delle società, e depositarvi lo statuto e il rendiconto finanziario annuale preferibilmente in ebraico o in arabo, anche se la traduzione in lingua inglese è comunemente accettata. Sia il certificato di classificazione che gli articoli vengono redatti, di norma, da un avvocato e, in seguito, presentati al cancelliere del regi-



stro delle società. Dietro pagamento dei diritti di registrazione avviene la consegna del certificato di registrazione.

Un'impresa costituita al di fuori dei suoi confini può eleggere lo Stato di Israele a luogo permanente della propria attività solo dopo essersi registrata come società straniera. I documenti richiesti a tal fine sono:

- il certificato di registrazione presso il paese di origine;
- la copia dello statuto e la relativa traduzione;
- l'elenco dei direttori della società, nonché il nome e l'indirizzo del personale residente in Israele.

Una società straniera è soggetta allo stesso regime fiscale di una società a responsabilità limitata israeliana per quello che concerne i redditi conseguiti in Israele.

Prima di cominciare ad operare, le società devono essere registrate come **operanti** nel commercio ai fini del trattamento fiscale. Le pratiche da espletare in tal caso sono le seguenti:

- le società devono registrarsi presso l'ufficio Iva più vicino alla propria sede;
- devono inoltre produrre il certificato di registrazione presso il Registro delle società, la copia del certificato di classificazione e degli articoli, nonché il contratto di acquisto o locazione degli uffici utilizzati.

Se non può ancora essere definita come operante, la società ha l'onere di presentare una **documentazione supplementare**, fra cui l'autorizzazione a costruire, un documento che comprovi l'acquisto di beni immobiliari e un elenco degli impegni presi. La registrazione presso l'ufficio Iva deve avvenire di persona per mano di un avvocato, un perito contabile, o di un consulente tributario. Nel modulo di registrazione vanno resi noti il valore dei beni societari, il capitale investito, le fonti di finanziamento, il giro di affari previsto al termine del primo anno di esercizio, il numero di conto bancario e l'elenco dei dirigenti. Al termine di tali operazioni viene rilasciato dapprima un **certificato provvisorio** e, dopo 1 anno, il definitivo.

La tipologia delle *corporation* (società di capitali) include:

- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società a responsabilità illimitata.

La **società per azioni** può essere ad azionariato diffuso o a carattere familiare: la società a carattere familiare è composta da un minimo di 2 azionisti fino ad un massimo di 50. Ad essa è fatto divieto di emettere azioni e titoli. Nel caso di una società ad azionariato diffuso, il numero minimo previsto è di 7 azionisti, mentre non c'è un numero massimo di azionisti. Gli obiettivi prefissati, l'identità degli amministratori, i diritti degli azionisti e i dettagli circa il capitale azionario sono tutti racchiusi nel *memorandum* di associazione e negli articoli di associazione da compilarsi a cura della società

stessa. Tale tipo di società può emettere titoli ed azioni. Non vi sono restrizioni circa l'eventualità che un residente straniero svolga il ruolo di amministratore dei diritti degli azionisti.

In una **società a responsabilità limitata**, la responsabilità di ciascun socio, al momento della liquidazione, è limitata all'ammontare stabilito nel memorandum di associazione.

In una **società a responsabilità illimitata**, invece, la responsabilità dei soci al momento della liquidazione è illimitata.

Riguardo, invece, alla società cooperativa, la responsabilità di un socio è generalmente legata al numero di azioni possedute dal membro stesso o da un ammontare specifico stabilito in origine nell'atto costitutivo. Il singolo socio ha diritto ad un voto e non può detenere più del 20% delle quote. Tale forma di organizzazione è utilizzata prevalentemente nel **settore agricolo** e dei **trasporti**.

Poi, una *partnership* è costituita da un minimo di 2 e da un massimo di 20 partner, persone fisiche o giuridiche, intenzionati a condurre un'attività commerciale a scopo di lucro. È tassativo registrarsi presso il Registro delle *partnership*. I tipi di società di questa natura presenti in Israele sono 3:

- società in **nome collettivo** (*general partnership*): i soci rispondono collettivamente ed individualmente per le responsabilità inerenti la società;
- società in **accomandita semplice** (*limited partnership*): la responsabilità per la maggior parte dei soci è limitata all'importo del capitale versato: vi è però un socio responsabile per la globalità delle responsabilità societarie, detto socio generale;
- società **straniera** (*foreign partnership*): si tratta di una società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita al di fuori dello Stato di Israele, ma che, essendosi iscritta al Registro delle *partnership*, può svolgere la propria attività in Israele. Sono soggetti a verifica e approvazione, la ragione sociale, la natura dell'attività da condurre, l'identità di ciascun partner e del rappresentante in Israele. Nel caso di società in accomandita semplice la registrazione è soggetta ad approvazione da parte del Ministero della Giustizia.

Una società straniera può anche operare in Israele tramite un ufficio di rappresentanza o una succursale. Questa deve registrarsi presso il Registro delle società come società straniera, producendo una copia autenticata e una traduzione in ebraico dei documenti di costituzione della società, i suoi obiettivi, l'elenco degli amministratori, nonché il nome del rappresentante in Israele. Una società straniera può, in alternativa, operare attraverso una **società consociata** soggetta alle stesse norme previste per una società locale. Infine, la joint venture (impresa mista) è essenzialmente una figura economica in cui 2 o più parti decidono di intra-

prendere un'attività comune. Essa non è organizzata come un'entità legale distinta; assume piuttosto di volta in volta la forma di un'associazione, di una società di capitali in cui le parti partecipano in qualità di azionisti, oppure viene costituita attraverso un accordo contrattuale tra le parti relativamente ad una specifica attività o transazione. Si distingue dalla partnership in quanto ogni parte è responsabile per gli obblighi assunti. Ciascun individuo può, inoltre, dar vita ad una **società individuale** (*sole proprietorship*), che risponde sia per i patrimoni aziendali sia per quelli personali. Questa società, così come la cooperativa, è raramente utilizzata dagli investitori stranieri.

## Sistema fiscale

Il sistema impositivo israeliano è di tipo classico, simile a quello dei maggiori paesi industrializzati. È, infatti, progressivo e strutturato per scaglioni. È, inoltre, articolato sulla base di 3 categorie: imposte **sul reddito**, imposte **sugli utili da capitale** e imposta **sul valore aggiunto**. La regola generale è che i residenti israeliani e stranieri sono soggetti a tassazione sui redditi derivanti da fonti israeliane, ossia su redditi che siano maturati, derivati o percepiti in Israele da israeliani o da stranieri residenti in Israele per più della metà dell'anno fiscale (183 giorni).

In particolare, si intendono per reddito imponibile di fonte israeliana i redditi industriali, commerciali e dei servizi, prodotti o percepiti in Israele, oppure derivanti da una società, che pur con sede all'estero, sia **controllata o diretta** da Israele. Sia l'anno fiscale che l'esercizio contabile corrispondono all'anno solare. Le società devono presentare la dichiarazione annuale dei redditi entro 5 mesi dalla fine dell'anno fiscale.

Per quello che concerne **le persone fisiche**, sono soggetti a tale tipo di imposta tutte le persone, residenti e non residenti, che abbiano redditi di fonte israeliana prodotti o percepiti in Israele. L'aliquota dell'imposta è progressiva dal 10% al 49% divisa in 5 scaglioni di reddito: 10% (1-50.400 Shekel), 23% (50.401-89.040 Shekel), 32% (89.041-133.680 Shekel), 37% (133.681-238.680 Shekel), 39% (238.681-413.000 Shekel), 49% (413.401-oltre Shekel).

Nel caso delle **persone giuridiche**, sono soggette all'imposta sulle società, le società di diritto israeliano e le società straniere che percepiscono redditi di fonte israeliana. Ferme restando le disposizioni previste dalle convenzioni contro la doppia imposizione, l'aliquota dell'imposta sulle società diminuisce costantemente ed è oggi del 30% (2007). Alle imprese che hanno ottenuto lo status di impresa riconosciuta si applicano aliquote diverse in ragione delle agevolazioni per gli investimenti.

Nel caso di società in cui l'investimento straniero sia supe-

riore al 25%, è possibile optare per la presentazione della propria contabilità in dollari anziché in valuta israeliana, oppure possono legare la loro valuta israeliana al tasso di cambio piuttosto che al prezzo al consumatore.

Nel caso di **società straniere** che non conducano attività commerciali in Israele, sono soggette ad un'aliquota del 25%, mentre altre forme di reddito di provenienza israeliana (interessi, dividendi, royalty) possono essere soggette ad un tasso ordinario del 36%. In realtà, è consentito che, qualora una tassa pari al 25% del reddito lordo sia riscossa alla fonte, essa possa essere considerata la tassa definitiva. Una succursale israeliana è soggetta allo stesso regime fiscale di ogni società israeliana, e può usufruire di benefici di natura fiscale previsti per gli investimenti stranieri. La partnership, invece, non è soggetta a tassazione in quanto tale: piuttosto, il reddito dei singoli soci è soggetto a tassazione in ragione della quota di partecipazione alla partnership stessa.

Per utile da capitale (*capital gain*) si intende la differenza tra il ricavato dalla vendita di un'attività ed il suo valore al netto degli eventuali ammortamenti. Gli utili da capitale vengono suddivisi in 2 categorie: i **guadagni reali** (che rientrano nel reddito tassabile delle persone fisiche e giuridiche) ed i **guadagni inflazionistici**, non tassabili. I guadagni reali sono pari alla differenza tra i guadagni totali e quelli inflazionistici. I guadagni inflazionistici vengono ricavati dall'aggiustamento, in seguito alle variazioni del prezzo al consumatore, del costo deprezzato del bene capitale venduto.

I guadagni inflazionistici fino al 31 dicembre 1993 erano soggetti ad un'imposta del 10%, mentre a partire da quella data sono esenti da tassazione. I guadagni reali sono combinati al reddito ordinario e sono soggetti ad imposte con un'aliquota oscillante tra il 30 ed il 50% per le persone fisiche, e del 36% per le società. Qualora i capital gain siano frutto della vendita di azioni presso la Borsa Valori di Tel Aviv, questi sono esenti da tasse; i residenti israeliani che acquistano azioni straniere sono soggetti ad una tassa del 35% sul guadagno reale.

**L'imposta sul valore aggiunto** (Iva) è un'imposta indiretta sul consumo di beni e servizi. L'aliquota *standard* è del 15,5%, viene incassata dall'acquirente e trasferita in seguito al Dipartimento imposte e accise del Ministero delle Finanze, dopo aver dedotto l'imposta pagata ai fornitori: in sostanza solo il consumatore finale non è in grado di detrarla. Sono esenti da questa imposta: il trasporto di merci e passeggeri da e per Israele, i premi assicurativi, i beni esportati, frutta e verdura fresche, gli alberghi e i noleggi di auto a turisti che paghino in valuta estera, il pagamento di dividendi. D'altra parte, sono comunemente soggetti a tale

tipo di imposta: l'importazione, la vendita o l'affitto di attivi tangibili ed intangibili; la vendita o l'affitto di beni immobiliari; la prestazione di servizi in Israele o a un residente e le transazioni *una tantum* di natura commerciale. Vi sono altri casi in cui alcune istituzioni non possono detrarre parte dell'imposta sui fornitori, cosicché questa grava interamente su di loro: è il caso delle banche e delle compagnie assicurative, che pagano una tassa sui profitti (invece dell'Iva).

Vanno anche ricordate altre imposte presenti nel sistema fiscale israeliano, come i **contributi alla sicurezza sociale**, che si applicano esclusivamente ai residenti in Israele, suddivisi tra lavoratore e datore di lavoro a seconda del salario mensile. Vengono altresì applicate delle imposte sulle acquisizioni di immobili e sul patrimonio. Vengono, poi, applicate delle tasse comunali sugli immobili a seconda della collocazione geografica degli immobili medesimi.

Una società consociata costituita in Israele è soggetta a **tassazione** al pari di una società locale, nel caso in cui la sua principale attività abbia luogo in Israele. Nel caso di una società multinazionale, la creazione di una consociata israeliana può avvenire allo scopo di **separare** il reddito originato da fonti israeliane e quello invece proveniente da fonti estere. Nel caso invece di filiali, la disciplina fiscale è, di norma, soggetta alle disposizioni previste all'interno di trattati in materia fiscale, in cui viene posto rilievo, fra l'altro, sulla distinzione tra il condurre affari con Israele ed il condurre affari in Israele. In quest'ultimo caso, la filiale è soggetta a tassazione al pari di una società residente. Se la società ha degli interessi economici in Israele, ma agisce dall'estero, non è soggetta a tassazione sui profitti conseguiti.

Una partnership non è soggetta a tassazione, mentre i partners sono soggetti ad **imposizione** in ragione della propria quota di partecipazione ai profitti. Una joint venture può essere costituita secondo varie forme, mediante un semplice contratto, una partnership o una società a partecipazione comune. La disciplina fiscale varia a seconda delle modalità di costituzione della joint venture. La prassi è di considerare le partnership e le joint venture **come delle imprese fiscalmente trasparenti**, in cui ogni parte è soggetta a tassazione nella misura in cui partecipa agli utili.

## Sistema doganale

La regola generale prevede che l'importazione di merci in Israele sia **libera**, eccezion fatta per circa 300 prodotti, la cui importazione è soggetta a licenza. È il caso, per esempio, dei prodotti cosmetici, di alcuni prodotti agro-alimentari, di prodotti chimici giudicati pericolosi, nonché di animali vivi per i quali sia richiesto un certificato veterinario. Per quel che attiene alle automobili straniere, le case produttrici de-

vono preventivamente stabilire un sistema di assistenza post-vendita per un periodo minimo di 7 anni.

L'importazione di prodotti alimentari in Israele non può, in particolare, prescindere dal problema della *cashrut*, l'insieme delle regole alimentari religiose ebraiche. Il problema non va, però, visto tanto in termini di barriera giuridica alle importazioni quanto piuttosto come un **obbligo di mercato** per l'accesso ai grandi canali di distribuzione. Tutta la rete distributiva dei supermercati vende esclusivamente prodotti *casher*. È quindi molto importante non sottovalutare questo aspetto.

In seguito al Trattato di associazione tra l'Unione europea e Israele i dazi doganali sono in progressiva riduzione ed in alcuni casi sono già stati eliminati. Nel 1985, Israele ha sottoscritto un accordo di libero scambio anche con gli Usa. **L'eliminazione totale delle barriere tariffarie** tra i 2 paesi è entrata in vigore dal 1° gennaio 1995. Soltanto per i prodotti agricoli permangono delle restrizioni non tariffarie. Il 1° gennaio 1993 è entrato in vigore il Trattato di libero scambio tra Israele ed il gruppo di paesi Efta: i paesi della zona di libero scambio Efta sono l'Islanda, la Norvegia, e la Svizzera. Infine, alcuni paesi hanno unilateralmente applicato alle esportazioni israeliane le preferenze commerciali di cui nel sistema generale di preferenze Wto.

Le imposte sulle importazioni sono applicate al momento dello **sdoganamento** in moneta locale. Il valore in base al quale si calcolano tutte le imposizioni è in genere il valore Cif (costo della merce cui vanno sommati il costo dell'assicurazione e dell'eventuale nolo); non è però escluso che si faccia ricorso al prezzo accettato (costo complessivo, assicurazione e nolo), qualora sorgano dubbi circa il costo reale della merce importata.

Su alcune voci doganali viene applicata una tassa sugli acquisti, che può raggiungere il 95% su alcuni modelli di automobili oppure il 178,89% nel caso di sigarette e tabacchi. Vi sono, infine, le tasse portuali, che ammontano a circa il 2,5% del valore della merce importata via mare, e la tassa sul valore aggiunto (mediamente il 17% del valore).

Per la dogana israeliana, le merci importate sono classificate secondo la nomenclatura di Bruxelles, al pari delle voci doganali utilizzate in Italia e nel resto dell'Europa. L'ufficio centrale delle dogane di Gerusalemme pubblica un tariffario delle voci doganali aggiornato periodicamente con gli eventuali nuovi prodotti e le eventuali variazioni delle aliquote di tassazione.

## Le zone franche

La legge sui porti franchi del 1969 ha eletto le seguenti località come porti franchi:

– Kishon/Haifa: nord del paese, sul Mediterraneo;



- Ashdod: sud del paese, sul Mediterraneo;
- Eilat: estremo sud del paese, sul Mar Rosso.

Le imprese autorizzate ad insediarsi nelle suddette zone portuali beneficiano di **esenzioni doganali e fiscali** a condizione che la loro produzione sia destinata alla **ri-esportazione**.

Nel novembre del 1985, è stata varata la legge che ha istituito come zona franca l'intera città di Eilat. Ne sono derivati molti **vantaggi fiscali** ai residenti ed alle imprese locali nei settori turismo ed industria leggera: l'esenzione dell'Iva, la riduzione delle imposte personali per i lavoratori dipendenti, rimborso ai datori di lavoro di parte del costo del personale, ed **esenzioni fiscali sugli utili d'impresa**. In particolare, alle imprese ivi insediate è consentito di usufruire per un periodo di 7 anni, a partire dall'esercizio in cui cominciano a maturare i primi utili, di un regime di *tax holiday* (esenzione fiscale), successivamente, verranno applicate un'imposta ridotta al 25-30% ed una ritenuta del 15% sulle eventuali successive distribuzioni di dividendi ai soci esteri della società. Ai residenti stranieri verrà concessa un'esenzione dai capital gain nel caso in cui l'investimento avvenga in valuta straniera.

## Normativa del lavoro

La settimana lavorativa va dalla domenica mattina al venerdì a mezzogiorno, anche se si sta imponendo la settimana lavorativa composta da 5 giorni completi. Tra le norme fondamentali vanno ricordate la legge sull'orario di lavoro e riposo del 1951. Essa dispone che l'orario lavorativo giornaliero non ecceda le 8 ore ed in ogni caso non superi le 47 ore settimanali. Le donne lavoratrici vengono naturalmente equiparate ai lavoratori (legge sulla pari retribuzione del 1964), mentre la legge sul minimo salariale del 1987 sancisce che l'importo di quest'ultimo non sia inferiore al 45% di un salario medio. L'80% dei lavoratori in Israele appartiene ad un'organizzazione sindacale, generalmente facente capo alla Federazione delle organizzazioni sindacali (*Histadruta*).

È prassi tentare di evitare ad ogni costo che le negoziazioni tra lavoratori e datori di lavoro sfocino in una crisi. Trattative in ogni campo portano abitualmente ad un **accordo in tempi non eccessivamente dilatati**. Tra gli accordi di maggiore rilievo vanno citati quelli volti alla regolamentazione dell'assenteismo sul posto di lavoro, delle procedure per il licenziamento, nonché dei metodi per determinare l'entità degli incentivi.

I salari, poi, non sono più collegati all'aumento dei prezzi al consumatore. Un recente accordo prevede che l'aumento salariale nel caso di occupazione nel settore pubblico sia di circa il 19% per 4 anni di impiego.

Due sono le vie che conducono all'ottenimento di un **permesso di soggiorno**. Una concerne esclusivamente le persone di religione ebraica ed è connessa con la cosiddetta «**legge del ritorno**», secondo cui chiunque professi la religione ebraica ottiene automaticamente la nazionalità israeliana e dunque anche il permesso di soggiorno e di lavoro.

L'altra modalità, che consente invece all'imprenditore straniero medio di ottenere un permesso di lavoro in Israele viene così articolata: in un primo tempo la persona interessata può entrare nel paese con un comune **visto turistico** della validità di 3 mesi che viene rilasciato immediatamente all'aeroporto di Tel Aviv; qualora si intenda prolungare il proprio soggiorno e iniziare un'attività lavorativa, occorre rivolgersi al Ministero degli Interni che **rilascia un visto speciale** dietro presentazione del contratto di lavoro compilato dal datore di lavoro israeliano, ed eventualmente producendo al Ministero del Lavoro anche una lettera di raccomandazione da parte del Centro per la promozione dell'investimento.

Va tenuto presente che **la richiesta di rilascio del visto va inoltrata prima dell'effettiva assunzione**; il personale interessato dovrà, a questo punto, presentare al Ministero degli Interni una fotografia, il documento che certifichi la raccomandazione da parte del Ministero del Lavoro, e il formulario preposto. Al termine di queste operazioni, il Ministero degli Interni rilascerà il suddetto permesso di lavoro e un visto di entrata multipla per un periodo di 9 mesi.

## Tutela della proprietà intellettuale

In Israele sono riconosciuti e protetti, una volta registrati, brevetti, marchi di fabbrica, *copyright*, disegni industriali e modelli. Le invenzioni sono brevettabili, con l'eccezione di alcuni casi in campo industriale ed agricolo, per quel che concerne alcune specie di flora e fauna, nonché per le terapie mediche.

La proprietà intellettuale è tutelata dalla legge sui brevetti del 1967. Al fine di ottenere un brevetto, occorre registrare un'invenzione brevettabile presso il Registro dei brevetti al Ministero della Giustizia al fine di ottenere un licenza di brevetto. La legge non definisce che cosa è una invenzione bensì stabilisce **i criteri in base** ai quali una invenzione possa essere brevettata. Un'invenzione deve essere nuova, utile, in grado di essere applicata in campo industriale o agricolo, e frutto dell'inventiva. Dopo che il proprietario dell'invenzione ha inoltrato la domanda per ottenere la licenza di brevetto, viene pubblicato, a cura dell'ufficio competente, a spese del richiedente, un avviso sulla Gazzetta Ufficiale dei brevetti (*Reshumot*).

Successivamente, un ispettore procederà alla verifica della domanda al termine della quale (dopo 2 o 3 anni) potrà accettarla o respingerla. È possibile passare attraverso una **procedura abbreviata** che consente di fornire la documentazione formale entro i 3 mesi successivi alla presentazione di semplici particolari dell'opera stessa. In realtà, il fatto che la protezione entri in vigore solo successivamente alla data in cui è stata sottoposta a verifica rende pressoché inesistenti i vantaggi del ricorso ad una pratica accelerata. La licenza ha **durata ventennale** dalla data in cui è stata presentata la domanda a condizione che vengano pagate la **tassa di rinnovo** il sesto, il decimo, il quattordicesimo, ed il diciottesimo anno. Se la tassa non viene pagata entro 6 mesi dalla data di scadenza la licenza decade anche se è sempre possibile richiedere un ripristino.

Da ultimo ma non ultimo, lo Stato di Israele è firmatario della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Le opere letterarie ed artistiche (incluso il *software*) sono protette per l'intera vita dell'autore e per i successivi 70 anni. Disegni industriali e modelli, qualora sia certificato che apportino elementi innovativi all'interno del proprio settore, ricevono una protezione per la durata dei 5 anni successivi alla data di presentazione, rinnovabile per 2 ulteriori periodi di 5 anni. In tema di procedure per la registrazione, i disegni industriali sono soggetti alla stessa disciplina dei brevetti.

## Sistema bancario

Il sistema bancario israeliano è fortemente centralizzato: la maggior parte delle funzioni di Banca centrale sono affidate alla Bank of Israel e le transazioni bancarie sono prevalentemente effettuate attraverso i principali istituti di credito (Bank Leumi, Israel Discount Bank, Mizrahi Bank, First International Bank, e Bank Hapoalim). In passato gli istituti di

credito avevano beneficiato di un lento processo di *deregulation* e dell'assenza di competitori stranieri. A partire dal 1997 hanno fatto la loro comparsa sulla scena israeliana istituti statunitensi ed europei. Il **mercato dei capitali** in Israele (Tel Aviv Stock Exchange, la cui origine risale al 1935) si è gradualmente espanso negli ultimi anni, assistendo ad un incremento progressivo dei titoli trattati e del numero di investitori interessati, sia istituzionali che esteri. In Israele il sistema di pagamento più utilizzato è quello degli **assegni** (sono ammessi gli assegni post-datati). Sono consigliate la **lettera di credito** e la **garanzia bancaria**.

## INDIRIZZI UTILI

### In Israele

**Ambasciata d'Italia**- 25 Hamered St.- Tel-Aviv, 68125 - Tel. 00972/3/5104004 - Fax 00972/3/5100235 - e.mail: italemb@netvision.net.il - Sito web: [www.italian-embassy-israel.org](http://www.italian-embassy-israel.org) - Contatto: Dott. Alessandro Cattaneo - Commercial Attaché

Camera di Commercio e Industria Israel-Italia - 25 Hamered St., - Trade Tower 9th Floor,- Tel-Aviv, 61500 - Tel. 00972/3/5164292 - Fax: 00972-3-5164306- e-mail: [info@italia-israel.com](mailto:info@italia-israel.com) - Sito web: [www.italia-israel.com](http://www.italia-israel.com) - Contatto: Dott. Alon Zilcha

### In Italia

**Ambasciata** - Stato di Cancelleria - Via M. Mercati, 12/14 - 00197 Roma - Tel. 06/36198500 06/3221541 - Fax 06/36198555 - e.mail [admsec@roma.mfa.gov.it](mailto:admsec@roma.mfa.gov.it) - Sito internet: [www.israel.amb.it](http://www.israel.amb.it)

**Sezione Consolare** - Via M. Mercati, 12/14 - 00197 Roma - Tel. 06/36198503-06/36198590-06/36198541 - Fax 06/36198584 - e.mail [cons1@roma.mfa.gov.it](mailto:cons1@roma.mfa.gov.it)